



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 27 del 29-06-2021

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventinove** del mese di **giugno** alle ore 18:30, nella Residenza municipale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

CONSIGLIERI	Pres./Ass.	CONSIGLIERI	Pres./Ass.
CAPPONI FRANCO	P	MEDEI LUDOVICA	P
BUSCHITTARI DAVID	P	SAVI ALESSIA	P
MASSEI DONATO	P	SAMPAOLO VITTORIO	P
MORETTI LUANA	P	MOZZONI ANDREA	P
SILEONI TOMMASO	P	CASTELLANI EDI	P
VIRGILI SABRINA	P	GAGLIARDINI GIANLUCA	A
PALOMBARI MARTINA	P		
Assegnati n. 13	In carica n. 13	Presenti n. 12	Assenti n. 1

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (articolo 97, comma 4a, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott.ssa FABIOLA CAPRARI**.

Il Sindaco, **FRANCO CAPPONI**, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

Vengono designati in qualità di scrutatori i Consiglieri:

VIRGILI SABRINA
PALOMBARI MARTINA
MOZZONI ANDREA

PREMESSO che con delibera di Consiglio comunale, n. 38 del 31/07/2020 è stato approvato il Regolamento comunale di applicazione della Tassa Rifiuti, di cui all'art. 1, comma 639 e successivi, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

TENUTO CONTO che il D.Lgs. n. 116/2020, in attuazione delle Direttive Europee sui rifiuti, ha modificato diverse disposizioni contenute nel Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006), disponendo, in particolare:

- la modifica della definizione di rifiuto speciale e di rifiuto urbano, di cui agli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 152/2006, disponendo che si considerano rifiuti urbani tutti i rifiuti prodotti dalle imprese, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'elenco *l-quater*, con eccezione dei rifiuti prodotti nei locali produttivi delle industrie e quelli delle imprese agricole;
- la conseguente abrogazione, da parte dell'art. 1, commi 23 e 24, del D.Lgs. 116/2020, del potere del Comune di assimilare i rifiuti speciali, per qualità o quantità, ai rifiuti urbani, in quanto tale assimilazione opera oggi da legge, in conseguenza delle nuove definizioni di rifiuto, sopra richiamate;
- la facoltà, introdotta dal nuovo comma 2-*bis* dell'art. 198 del D.Lgs. 152/2006, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e dimostrano di averli avviati a recupero tramite attestazione del soggetto che ha effettuato l'attività di recupero stessa, di uscire dal servizio pubblico dei rifiuti, ricorrendo al mercato, purché per un periodo non inferiore a cinque anni, con diritto all'abbattimento della quota variabile della tariffa, ai sensi dell'art. 238, comma 10, del T.U.A. (Testo Unico Ambientale);
- la previsione che la dichiarazione di uscita dal servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche debba essere presentata entro il 30 giugno (31 maggio solo per l'anno 2021), e che l'esenzione della quota variabile della TARI decorre dall'anno successivo alla dichiarazione, secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*, e che l'art. 1, comma 702, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 lascia ferme le facoltà di regolamentazione della TARI di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RILEVATO, quindi, che risulta necessario aggiornare il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, di cui alla delibera di C.C. n. 38 del 31/07/2020, adeguando le previsioni ivi inserite alle nuove disposizioni normative, secondo quanto segue:

- modificare il vigente articolo 7 con il testo seguente:

“ART. 7

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere

a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

Categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Caseifici, cantine vinicole, oleifici, commercio granaglie	50
Officine per riparazione auto, gommisti, elettrauto	50
Autocarrozzerie	50
Falegnamerie e verniciatori	50
Fonderie, lavorazioni con produzione di scarti metallici	50
Tipografie, incisioni, vetrerie, lavorazione materiali plastici	50
Ambulatori medici e odontotecnici, laboratori analisi	40

3. La detassazione di cui ai commi precedenti si applica ai soli locali operativi, sui quali cioè si svolge di fatto l'attività produttiva che comporti produzione esclusiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, nonché ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta. Si intendono per tali i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti derivanti dal processo produttivo.

4. Sono in ogni caso esclusi dalla detassazione i locali adibiti ad uffici, mostre, servizi, m attività commerciale. Sono, inoltre, esclusi dalla detassazione i magazzini destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui sono collegati, o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

5. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.

Nel caso dei magazzini di cui al comma 4, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.”

- aggiungere l'articolo 7-bis con il testo seguente:

“ART. 7-BIS
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA
DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell’art. 198, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell’art. 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero degli stessi non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L’utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l’utente tenendo conto dell’organizzazione del servizio e dell’impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

3. La scelta da parte dell’utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall’art. 30, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Limitatamente all’anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell’opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l’attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell’inizio del possesso o della detenzione dei locali. L’opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.

4. Qualora l’utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

5. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 3, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.

6. Le utenze non domestiche che abbiano optato per l’uscita dal servizio pubblico devono presentare annualmente, entro il termine del 28 febbraio dell’anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l’integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti, allegando inoltre attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l’attività di recupero dei rifiuti stessi, indicante le qualità e quantità di rifiuti avviati al recupero. In mancanza di presentazione della documentazione o della sua idoneità a comprovare il recupero integrale dei rifiuti prodotti, la quota variabile della Tassa Rifiuti è dovuta e l’ufficio tributi provvederà al recupero della stessa.”

- modificare il vigente articolo 8 con il testo seguente:

“ART. 8
RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo, o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare l'80% della quota variabile.

4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.

5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.”

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, (...) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio*

telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

CONSIDERATO che l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ha stabilito che *"Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";*

Tutto ciò premesso;

SI PROPONE

1. di CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di AGGIORNARE il Regolamento comunale per la Tassa Rifiuti (TARI), approvato con delibera di Consiglio comunale n. 38 del 31/07/2021, modificando gli articoli 7 e 8 e introducendo l'articolo 7-bis, con il testo degli stessi riportato in premessa;
3. di PRENDERE ATTO che il suddetto Regolamento, così modificato, avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 388/2000;
4. di PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998.

Il Funzionario responsabile del II Settore
F.to Dott. Luca Squadroni

Entra il consigliere Gagliardini: presenti n. 13.
Il Sindaco illustra la proposta.
Interviene il consigliere di minoranza Sampaolo.

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO e fatto proprio il documento istruttorio riportato, predisposto dal Funzionario responsabile del II Settore *Contabilità – Tributi – Economato – Servizi Cimiteriali*", Dott. Luca Squadroni;

RITENUTO dover procedere alla sua approvazione;

UDITI gli interventi del sindaco e di Sampaolo, così come riportati nella trascrizione della registrazione della seduta, trascrizione che, a cura del Segretario comunale, sarà contenuta in apposito verbale da approvarsi nella successiva seduta del Consiglio comunale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO l'articolo 42 del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni in ordine alla competenza del Consiglio comunale;

ACQUISITO il parere favorevole del Funzionario responsabile del II Settore *"Contabilità – Tributi – Economato – Servizi Cimiteriali"*, Dott. Luca Squadroni, in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come riportato e inserito in calce all'atto;

DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il parere favorevole del Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come riportato e inserito in calce all'atto;

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa esplicita con la presente deliberazione all'ordinamento giuridico, ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei conti, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

CON VOTI favorevoli n. 13, espressi in forma palese dai n. 13 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di AGGIORNARE il Regolamento comunale per la Tassa Rifiuti (TARI), approvato con delibera di Consiglio comunale n. 38 del 31/07/2021, modificando gli articoli 7 e 8 e introducendo l'articolo 7-bis, con il testo degli stessi riportato in premessa;
3. di PRENDERE ATTO che il suddetto Regolamento, così modificato, avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 388/2000;
4. di PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998.-

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to FRANCO CAPPONI

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49, C. 1, E 147-BIS, C. 1, D.LGS. N. 267/2000

In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere Favorevole

Treia, 21-06-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

In merito alla REGOLARITA' CONTABILE esprime, per quanto di competenza, parere: Favorevole

Treia, 21-06-2021

Il Responsabile di Ragioneria
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

Controllo sulla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti (ai sensi art. 97, comma 2 D.Lgs. 267/2000)

Per quanto concerne il PARERE DI CONFORMITA' giuridico-amministrativa esprime parere: Favorevole

Treia, 21-06-2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi: dal 01-07-2021 al 16-07-2021 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69).

Treia, 01-07-2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, 01-07-2021

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

- ☐ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);
- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);
- ☐ decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 9 dello statuto (regolamenti comunali).

Treia, _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI
